

Esempio n. 1

Si consideri il caso di un contribuente, che ha fiscalmente a carico il coniuge e due figli, con un reddito complessivo nell'anno 2025 pari a 80.000 euro, e che ha sostenuto oneri e spese detraibili pari a 15.000 euro, così suddivisi:

- spese per la ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale pari a 90.000 euro, sostenute nel 2025 (rata di spesa detraibile annuale 9.000 euro; detrazione 50%);
- spese di istruzione diverse da quelle universitarie per i figli pari a 2.000 euro (detrazione 19%);
- erogazione liberale in denaro in favore dei partiti politici pari a 4.000 euro (detrazione 26%).

In tal caso, l'ammontare massimo degli oneri e delle spese detraibili, determinato ai sensi dell'articolo 16-ter del TUIR, risulta pari a 11.900 euro (importo base di 14.000 euro moltiplicato per il coefficiente di 0,85 previsto per due figli a carico). Il contribuente, includendo nell'ammontare massimo prioritariamente gli oneri e le spese che danno diritto a una maggiore detrazione dall'imposta, può:

- imputare la rata di spesa per gli interventi ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale e detrarre 4.500 euro (rata di spesa per il 2025 pari a 9.000 euro, detrazione 50%);
- nel residuo ammontare consentito (11.900 euro - 9.000 euro = 2.900 euro), imputare una parte della spesa sostenuta per l'erogazione liberale, beneficiando di una detrazione di 754 euro (2.900 euro, detrazione 26%).

Raggiunto il massimale degli oneri e delle spese determinato ai sensi dell'articolo 16-ter, non sarà possibile portare in detrazione le altre spese sostenute.

Il totale della detrazione spettante è, pertanto, in questo caso, pari a 5.254 euro.

Rimane ferma la possibilità per il contribuente di calcolare le detrazioni fruibili

sulla base delle altre spese, che danno diritto a una minore detrazione, purché le spese medesime non eccedano l'ammontare massimo di 11.900 euro.

Esempio n. 2

Si consideri il caso di un contribuente, che ha fiscalmente a carico il coniuge e due figli, con un reddito complessivo nell'anno 2025 pari a 80.000 euro, e che ha sostenuto oneri e spese detraibili pari a 15.000 euro, così suddivisi:

- spese per la ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale pari a 90.000 euro, sostenute prima dell'1.1.2025 (rata di spesa annuale detraibile per l'anno 2025 pari a 9.000 euro, detrazione 50%);
- spese di istruzione diverse da quelle universitarie per i figli pari a 2.000 euro (detrazione 19%);
- erogazione liberale in denaro in favore dei partiti politici pari a 4.000 euro (detrazione 26%).

In tal caso, l'ammontare massimo degli oneri e delle spese detraibili, determinato ai sensi dell'articolo 16-ter del TUIR, risulta pari a 11.900 euro (importo base di 14.000 euro moltiplicato per il coefficiente di 0,85 previsto per due figli a carico). Tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 5, secondo periodo, del TUIR, sono escluse dal computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese detraibili le rate delle spese detraibili ai sensi dell'articolo 16-bis sostenute fino al 31.12.2024, il contribuente può:

- imputare la spesa per l'erogazione liberale e detrarre 1.040 euro (spesa di 4.000 euro, detrazione 26%);
- imputare, nel residuo ammontare consentito (11.900 euro - 4.000 euro = 7.900 euro), l'intera spesa sostenuta per le spese di istruzione per i figli (2.000 euro), beneficiando di una detrazione di 380 euro (2.000 euro, detrazione 19%).

Per le spese incluse nell'ammontare di cui all'articolo 16-ter, pertanto, il totale della detrazione spettante è pari a 1.420 euro.

Rimane ferma la detrazione spettante per le spese di ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale ai sensi dell'articolo 16-*bis* del TUIR, secondo le modalità ordinarie, pari a 4.500 euro (9.000 euro, detrazione 50%).

Il totale della detrazione complessivamente spettante al contribuente è, quindi, pari a 5.920 euro.

Esempio n. 3

Si consideri il caso di un contribuente, che ha fiscalmente a carico il coniuge e due figli, con un reddito complessivo nell'anno 2025 pari a 150.000 euro, e che ha sostenuto oneri e spese detraibili pari a 9.550 euro, così suddivisi:

- spese per la ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale pari a 60.000 euro, sostenute nel 2025 (rata di spesa detraibile annuale 6.000 euro; detrazione 50%);
- spese di istruzione diverse da quelle universitarie per i figli pari a 2.000 euro (detrazione 19%);
- spese funebri pari a 1.550 euro (detrazione 19%).

In tal caso, l'ammontare massimo degli oneri e delle spese detraibili, determinato ai sensi dell'articolo 16-*ter* del TUIR, risulta pari a 6.800 euro (importo base di 8.000 euro moltiplicato per il coefficiente di 0,85 previsto per due figli a carico).

Il contribuente, includendo nell'ammontare massimo prioritariamente gli oneri e le spese che danno diritto a una maggiore detrazione dall'imposta, può:

- imputare la rata di spesa per la ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale e detrarre 3.000 euro (rata di spesa per il 2025 pari a 6.000 euro, detrazione 50%);
- imputare, nel residuo ammontare consentito (6.800 euro - 6.000 euro = 800 euro), una parte delle spese funebri sostenute, calcolando una detrazione teoricamente spettante pari a 152 euro (800 euro, detrazione 19%).

Raggiunto il massimale degli oneri e delle spese determinato ai sensi dell'articolo 16-*ter*, non sarà possibile portare in detrazione le altre spese sostenute.

Si ricorda che, nel caso di specie, in cui il reddito complessivo è superiore a 120.000 euro, opera, altresì, la limitazione dell'articolo 15, comma 3-*bis*, del TUIR, e, pertanto, la detrazione per le spese funebri spetta solo per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro.

Tale importo risulta pari a $100 \times (240.000 - 150.000) / 120.000 = 75\%$ della detrazione (152 euro) = 114 euro.

Il totale della detrazione complessivamente spettante al contribuente è, quindi, pari a 3.114 euro.

Esempio n. 4

Si consideri il caso di un contribuente, che ha fiscalmente a carico il coniuge e tre figli, con un reddito complessivo nell'anno 2025 pari a 150.000 euro e che ha sostenuto oneri e spese detraibili pari a 9.000 euro, così suddivisi:

- erogazione liberale in denaro in favore dei partiti politici pari a 4.000 euro (detrazione 26%);
- spese di istruzione diverse da quelle universitarie per i figli pari a 3.000 euro (detrazione 19%);
- oneri sostenuti in dipendenza di mutui per l'acquisto dell'abitazione principale contratti dopo il 31.12.2024 pari a 2.000 euro (detrazione 19%).

In tal caso, l'ammontare massimo degli oneri e delle spese detraibili, determinato ai sensi dell'articolo 16-*ter* del TUIR, risulta pari a 8.000 euro (importo base di 8.000 euro moltiplicato per il coefficiente di 1 previsto per tre figli a carico).

Tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 16-*ter*, comma 5, secondo periodo, del TUIR, rilevano anche gli oneri sostenuti in dipendenza di mutui contratti dopo il 31.12.2024, il contribuente può:

- imputare la spesa per l'erogazione liberale e detrarre 1.040 euro (spesa di 4.000 euro, detrazione 26%);
- imputare la spesa per gli oneri derivanti da mutui contratti dopo il 31.12.2024

- e detrarre 380 euro (spesa di 2.000 euro, detrazione 19%);
- imputare, nel residuo ammontare consentito (8.000 euro - 6.000 euro = 2.000 euro), una parte delle spese sostenute per l'istruzione per i figli, calcolando una detrazione pari a 380 euro (2.000 euro, detrazione 19%).

Si ricorda che, nel caso di specie, in cui il reddito complessivo è superiore a 120.000 euro, opera, altresì, la limitazione dell'articolo 15, comma 3-*bis*, del TUIR, e, pertanto, la detrazione per le spese di istruzione per i figli spetta solo per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro.

Tale importo risulta pari a $100 \times (240.000 - 150.000) / 120.000 = 75\%$ della detrazione (380 euro) = 285 euro.

Ai sensi dell'articolo 15, comma 3-*quater*, del TUIR, la detrazione per le spese sostenute in dipendenza di mutui per l'acquisto dell'abitazione principale spetta, invece, per l'intero importo ammesso in detrazione, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo.

Il totale della detrazione spettante è, pertanto, in questo caso, pari a 1.705 euro.

Si sottolinea, infine, che nel caso in cui il mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale fosse stato contratto prima dell'1.1.25, tale spesa sarebbe esclusa dall'ammontare massimo degli oneri e delle spese di cui all'articolo 16-*ter* del TUIR, e, pertanto, il contribuente potrebbe imputare al suddetto conteggio l'intera spesa sostenuta per le spese di istruzione diverse da quelle universitarie, ferma restando l'applicazione per tale spesa dell'articolo 15, comma 3-*bis*, del TUIR.